

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LE MODIFICHE ALLA TOSAP/COSAP E LA CIRC. MIN. 28 FEBBRAIO
2000 N. 32/E

L'articolo 18 della legge Finanziaria 2000, ha introdotto significative modifiche all'articolo 63 del D.Lgs. n.446/1997, come, peraltro, già indicato nella precedente comunicazione dello scorso dicembre. Tali innovazioni concernono direttamente il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché la Tosap di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 507/1993, per effetto del rinvio operato dal nuovo testo del terzo comma del predetto articolo 63, limitatamente alle occupazioni permanenti realizzate per l'erogazione di pubblici servizi.

Il Ministero delle Finanze, con circolare 28 febbraio 2000 n.32/E (in G.U. 17 marzo 2000 n.64), ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione delle predette nuove disposizioni. Il Ministero ha innanzitutto precisato che le innovazioni introdotte trovano immediata applicazione – a decorrere dal 1° gennaio 2000 – non necessitando apposite deliberazioni di recepimento; tuttavia adeguamenti espressi delle disposizioni regolamentari precedentemente adottate non possono non considerarsi favorevolmente in ossequio ad esigenze di chiarezza e semplificazione normativa.

La prima importante innovazione sottolineata è l'abolizione del sistema alternativo di calcolo del Cosap precedentemente previsto, in virtù della quale l'unica modalità di determinazione del canone per le fattispecie di cui trattasi è quella che risulta dall'applicazione della misura unitaria di tariffa (£ 1.500 o £ 2.000 per utenza), riferita a due

classi di comuni (fino a 20 mila abitanti, ed oltre), per il numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio come risulta al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Ministero ha inoltre precisato che il canone è dovuto nella misura minima di £ 1 milione sia nel caso in cui il suo ammontare risulti inferiore a detto importo, sia nell'ipotesi in cui l'azienda che abbia effettuato occupazioni nel territorio dell'ente locale non presenti nessuna utenza nello stesso ambito territoriale. In tale contesto è stato utilmente chiarito che i soggetti tenuti al pagamento sono esclusivamente le aziende che effettuano in concreto le occupazioni in questione, così come risulta dal provvedimento amministrativo rilasciato dallo stesso Comune che le consente.

Per ciò che concerne il versamento di quanto dovuto per dette occupazioni è necessario rilevare che, seppure la norma preveda l'utilizzo del c/c postale intestato all'ente, il Comune nell'esercizio della propria autonoma potestà può naturalmente determinare altre forme di pagamento dandone preventiva comunicazione alle aziende soggette al canone.

In relazione al Cosap l'ultimo aspetto sul quale la circolare si sofferma riguarda la detraibilità dall'importo dovuto di *«altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»*: il Ministero ritiene che nell'ambito della predetta detrazione rientri, fra gli altri, il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che – con riferimento alla Tosap – la Cassazione civile (sez.I, 3 maggio 1996, n.8827) aveva correttamente rilevato come tale prelievo riguardasse la sola occupazione (prospettica)

di suolo pubblico, mentre il mezzo pubblicitario, in relazione alla sua destinazione, veniva distintamente colpito dall'imposta sulla pubblicità, affermando, pertanto, l'autonoma determinazione delle due forme impositive.

Il nuovo testo del terzo comma dell'articolo 63 ha, come detto, stabilito che limitatamente alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e da quelle esercenti attività agli stessi strumentali, *«per la determinazione della tassa ... si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone»*, dovendo pertanto ritenersi estensibili alla Tosap le considerazioni sopra esposte. Tale estensione comporta l'inapplicabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dei criteri contenuti nell'articolo 47 del D.Lgs. n.507/1993 alle occupazioni di cui trattasi, ed in particolare devono ritenersi implicitamente abrogati quelli individuati dai primi tre commi della stessa disposizione.

La predetta innovazione comporta l'obbligo, per i soggetti passivi, di presentare entro il prossimo 30 aprile, per l'anno 2000, apposita denuncia specificando il numero delle utenze oggetto di tassazione, obbligo che dovrà essere adempiuto ogni anno in caso di variazione del numero di utenti allacciati al relativo servizio nell'ambito del territorio comunale.

Si osserva, infine, che con le predette modifiche al regime della tassa, dovrebbero considerarsi superate le eccezioni di incostituzionalità dei primi due commi del citato articolo 47 – nella parte in cui questi ultimi omettevano di dividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della

variazione in aumento del 50 per cento rispetto alla tassazione precedentemente in vigore – più volte rilevate (vedasi, da ultimo, comm. trib. prov.le Cagliari, sez. II, 25 settembre 1999).

COMPARTECIPAZIONE I.R.A.P.

Con l'articolo 11 del D.Lgs. 18 febbraio 2000 n.56, in attuazione della legge n.133/1999, è stata disposta l'abolizione, a decorrere dal 2001, della compartecipazione comunale e provinciale al gettito IRAP prevista dall'articolo 27 del D.Lgs. n.446/1997.

La predetta norma prevede, comunque, che agli enti locali siano assicurati trasferimenti erariali di importo pari alla compartecipazione relativa all'anno 1998, incrementata del tasso programmato di inflazione per gli anni 1999-2001. Con apposito decreto ministeriale saranno determinate le modalità di invio Ministero dell'interno dei dati relativi al gettito soppresso.

L'APPROFONDIMENTO SU ... LA SPONTANEITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'articolo 13 del D.Lgs. n.472/1997, disciplina, com'è noto, l'istituto dell'autonomo ravvedimento del contribuente nei confronti di violazioni tributarie dallo stesso commesse, ravvedimento che comporta l'applicazione di sanzioni assai ridotte in ragione dell'operosità dello stesso contribuente.

Le sanzioni normalmente applicabili sono ridotte *«semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati,*

abbiano avuto formale conoscenza»: le finalità del ravvedimento sono quelle, infatti, di permettere all'autore di rimediare spontaneamente alle omissioni od irregolarità commesse, beneficiando così di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative, ovvero di una loro non applicazione. La spontaneità costituisce, in questo contesto, una condizione necessaria: il ravvedimento è precluso quando le violazioni siano già state portate a conoscenza dell'autore mediante notifica, ovvero siano già iniziati ispezioni od operazioni di controllo fattuale (meno frequenti nell'ambito della fiscalità locale), oppure siano stati già formalmente inviati inviti, richieste, questionari od altro (vedasi circ. Min. Finanze 10 luglio 1998 n.180/E).

L'effetto preclusivo previsto dalla predetta disposizione non è determinato, però – secondo quanto ritenuto dal Tribunale di Modena, sentenza 3 dicembre 1999 n.399 (con riferimento ad imposte erariali, ma con principio estensibile ai tributi locali) – dal mero invito verbale a presentarsi presso gli uffici tributari con i documenti relativi alla violazione commessa, in quanto tale invito non costituisce atto equiparabile alla constatazione, alla verifica fiscale od alla contestazione della medesima violazione.

Infine, si ritiene utile dare comunicazione che la normativa in materia di sanzioni amministrative tributarie è oggetto di uno schema di decreto legislativo di prossima emanazione, con il quale saranno apportate modifiche anche a disposizioni rilevanti per la fiscalità locale, del cui contenuto saremo ad informarVi non appena lo stesso provvedimento assumerà veste definitiva.

Con i migliori saluti.

Marzo 2000